

DIRITTO SOCIETARIO

Legge di Bilancio 2018: le novità per le cooperative

di Luigi Scappini

Con la **Legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017)**, il Legislatore è intervenuto in maniera consistente sulla **disciplina** relativa alla **cooperative**, forma societaria ampiamente diffusa nel **settore agricolo**, anzi, a bene vedere, probabilmente una delle forme di esercizio collettivo maggiormente radicate sul territorio.

Gli interventi hanno riguardato sia gli **aspetti** legati alla **governance**, sia quelli relativi al **prestito sociale**, con lo specifico obiettivo, in quest'ultimo caso, di cercare di limitare l'impatto di eventuali crisi di impresa con conseguente **fallimento** e perdita del denaro investito.

Il Legislatore, di fatto, rende **difficile il finanziamento** da parte dei **soci**, che **già prima** incontrava alcune **limitazioni** quantitative quali, ad esempio, la previsione di un importo massimo di somme finanziabili da parte del socio persona fisica individuato in **100.000 euro** ([articolo 2525, comma 2, cod. civ.](#)).

Le **novità** introdotte **comportano** altresì **l'aggiornamento** dei **chiarimenti** a suo tempo forniti dalla **Banca d'Italia** con la **Delibera 8 novembre 2016 n.584** con cui:

1. era stato chiarito che il requisito dell'iscrizione nel **libro soci** da almeno tre mesi non era necessario per la sottoscrizione del prestito;
2. erano state preciseate le modalità di calcolo del **limite patrimoniale**;
3. erano state evidenziate le modalità per escludere che il prestito sociale assumesse le caratteristiche di **raccolta del risparmio "a vista"** e
4. erano state preciseate le informazioni da riportare nella **Nota Integrativa** delle cooperative emittenti.

Proprio in merito ai limiti quantitativi alla raccolta dei **prestiti sociali**, a partire dallo scorso **1° gennaio 2018**, è stata resa **"universale"** la **regola** prima riservata alle sole **cooperative** con oltre **50 soci**.

Premesso che è rimandata ad una **delibera** del **CICR**, da emanarsi entro **6 mesi**, l'individuazione di condizioni e **forme di garanzia** relative al prestito sociale, qui si evidenzia come l'ammontare complessivo del **prestito sociale non** potrà comunque **eccedere**, a regime, il limite de **triplo del patrimonio** quale risultante dall'**ultimo bilancio** di esercizio **approvato**.

A tal fine, viene comunque concesso un **periodo di 3 anni** entro il quale le cooperative che non rispettano tale limite dovranno **adeguarsi**.

Durante tale **periodo transitorio**, il rispetto del **limite del triplo** costituisce condizione per la raccolta di **prestito ulteriore** rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della **legge di Bilancio 2018**.

Con l'[**articolo 1, comma 238, L. 205/2017**](#) viene stabilito che, nel caso di **ricorso** al prestito sociale, lo stesso può essere utilizzato **esclusivamente in operazioni** che siano **strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale**.

La norma non brilla per chiarezza; infatti, non si comprende appieno il significato da attribuire al concetto di *“perseguimento dell'oggetto o scopo sociale”*, sebbene l'avverbio *“strettamente”* limiti l'utilizzo al finanziamento dell'**attività tipica** della cooperativa.

Ulteriore novità introdotta dalla **legge di Bilancio 2018** è l'**introduzione** dell'**inapplicabilità**, al prestito sociale delle società cooperative, dell'[**articolo 2467 cod. civ.**](#).

In questo modo viene risolta la diatriba sorta in **dottrina** in merito all'applicabilità o meno del richiamato [**articolo 2467 cod. civ.**](#), e, quindi, delle regole in materia di **postergazione** dei crediti dei soci: ne deriva che i prestiti sociali diventano **rimborsabili** sempre in **via chirografaria**, ma unitamente agli altri creditori del **medesimo ceto creditore**.

Da ultimo la **legge di Bilancio 2018** interviene sull'[**articolo 4, comma 1, D.Lgs. 220/2002**](#), estendendo l'oggetto della **revisione** obbligatoria delle **società cooperative**.

Sempre in tema di controllo, il **MiSE** ha inoltre emanato una nota con cui invita i propri ispettori a sollecitare le cooperative ad adeguarsi alle **nuove regole** di cui all'[**articolo 2542 cod. civ.**](#) con il quale viene **inibita**, a prescindere dalla forma giuridica assunta (Spa o Srl), la **possibilità** di prevedere un **unico amministratore** con **durata illimitata**.

D'ora in avanti l'organo amministrativo dovrà quindi prevedere almeno **3 persone** e una **durata non superiore a un triennio**.

Purtroppo la decorrenza delle novità **(01.01.2018)** non si coordina con quanto previsto dall'[**articolo 2631, cod. civ.**](#), ove si stabilisce che gli amministratori debbano convocare l'assemblea nel termine di **30 giorni dalla conoscenza del fatto** che comporta la convocazione (e, quindi, dall'entrata in vigore delle novità normative).

Il **Notariato**, con lo **Studio n. 9/2018/I** ha avuto modo di affermare che, sebbene le modifiche apportate al codice civile esplichino i propri effetti con decorrenza **1° gennaio 2018**, ciò **non** comporta l'**automatica decadenza** dall'amministratore unico o dell'organo composto da meno di 3 soggetti; tuttavia gli stessi devono procedere all'**immediata convocazione dell'assemblea** per **recepire le modifiche** richieste dalle novità.

A tal fine, sempre lo **Studio del Notariato**, individua quale **termine ultimo** per l'**adeguamento**, l'assemblea per l'**approvazione del bilancio 2017**.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)